

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLANOVA MONTELEONE, BONNANARO E BORTIGIADAS PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di gennaio, fra i Sindaci dei Comuni di Villanova Monteleone, Bonnanaro e Bortigiadas, rappresentati rispettivamente da:

- Sig. Quirico Meloni, Sindaco *pro tempore* del Comune di Villanova Monteleone, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta, avente C.F. 00233770908;
- Sig. Giovanni Antonio Carta, Sindaco *pro tempore* del Comune di Bonnanaro, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta, avente C.F. 00237080908;
- Sig. Nicolò Saba, Sindaco *pro tempore* del Comune di Bortigiadas che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta, avente C.F. 00288530900;

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. n.465/97, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale del Ministero dell'Interno servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che i Comuni di Villanova Monteleone, Bonnanaro e Bortigiadas, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale del Ministero dell'Interno – servizio gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, intendono convenzionare i loro uffici di Segreteria;

- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

- n. 2 del 09.01.2025 del Comune di Villanova Monteleone;
- n. 42 del 30.12.2024 del Comune di Bonnanaro;
- n. 2 del 03.01.2025 del Comune di Bortigiadas;

VISTO il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020, avente ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che la popolazione dei Comuni parte della presente Convenzione, al 31.12.2024, ammonta a:

- 2.073 abitanti quanto al Comune di Villanova Monteleone;
- 904 abitanti quanto al Comune di Bonnanaro;
- 702 abitanti quanto al Comune di Bortigiadas;

che, pertanto, la sede di segreteria convenzionata risulta essere di CLASSE III^A, essendo la sommatoria degli abitanti dei Comuni pari a n. 3.679 abitanti.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Tra i Comuni parte della presente convenzione è costituita, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per la gestione del servizio di segreteria, allo scopo di servirsi dell'opera di un solo Segretario per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, Statuto, Regolamento o provvedimento del Sindaco, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

Il Comune di Villanova Monteleone è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto avente il maggior numero di abitanti.

Art. 3 – DURATA. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal 01.02.2025 e comunque dal riconoscimento della stessa da parte Prefettura - U.T.G. di Cagliari -Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna. La scadenza viene fissata al 31.01.2027.

La presente convenzione è prorogabile o rinnovabile per conforme volontà dei Comuni aderenti.

La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

1. risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti;
2. recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, si rinvia alla disciplina applicabile.

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nelle modalità di cui all'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano, nel rispetto della disciplina comunque applicabile, tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. 267/00.

Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati.

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni col seguente orario:

- ☐ presso il Comune di Villanova Monteleone per il 42,00% delle ore settimanali, pari a 15 ore settimanali;
- ☐ Presso il Comune di Bonnanaro per il 42,00% delle ore settimanali, pari a 15 ore settimanali;
- ☐ Presso il Comune di Bortigiadas per il 16,00% delle ore settimanali, pari a 6 ore settimanali.

La presenza del Segretario in ciascuno dei tre Comuni sarà articolata secondo una programmazione concordata fra i Sindaci di Villanova Monteleone, Bonnanaro e Bortigiadas.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Il Segretario titolare della sede convenzionata a norma dell'art. 63 del vigente C.C.N.L. relativo al personale dell'area Funzioni Locali - triennio 2019-2021, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c) e d).

Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria oltre agli oneri riflessi, nonché le spese per la formazione professionale nella seguente misura:

- 42% a carico del Comune di Villanova Monteleone;
- 42% a carico del Comune di Bonnanaro;
- 16% a carico del Comune di Bortigiadas;

Nella stessa misura di cui sono ripartite gli oneri per le indennità accessorie, comunque denominate, eventualmente spettanti al Segretario in ragione di specifiche disposizioni contrattuali. Restano esclusi da quanto disposto al periodo precedente i compensi accessori attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi e non connessi al trattamento accessorio di cui al CCNL applicabile, ovvero le spese per le missioni o trasferte, i rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, che verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale nell'interesse della quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere. I compensi di cui sopra, oneri diretti e riflessi compresi, saranno contabilizzati e pagati direttamente dal Comune capo-convenzione. Il Comune di Villanova Monteleone provvederà a stabilire con determinazione del Responsabile del Servizio il trattamento economico spettante al Segretario Comunale e a quantificare l'ammontare delle spese necessarie sia per oneri retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali. Detto atto sarà trasmesso ai Comuni di Bonnanaro e Bortigiadas i quali disporranno il versamento della propria

quota in favore del Comune di Villanova Monteleone entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per il 2025 il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di invio di detta determinazione.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati annualmente dai singoli comuni, precisandosi che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Il Segretario Comunale è autorizzato ad avvalersi della propria automobile. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97, per tale uso spetta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L..

Gli enti convenzionati, in ogni caso, si impegnano a garantire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la piena applicazione della disciplina di cui al vigente contratto collettivo applicabile ai Segretari Comunali.

Art 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività svolte in regime di convenzionamento.

Art. 8 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2024, verrà trasmessa alla competente Prefettura - U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Villanova Monteleone _____



QUIRICO
MELONI
15.01.2025
12:37:23
GMT+01:00

Il Sindaco del Comune di Bonnanaro _____



nicolo' saba
15.01.2025
11:41:28
GMT+02:00

Il Sindaco del Comune di Bortigiadas _____



Firmato digitalmente da:

CARTA GIOVANNI ANTONIO

Firmato il 15/01/2025 10:48

Seriale Certificato: 2805342

Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA